



**COMUNE DI SAPONARA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI**

**ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO**

**IN CONDIZIONI DISAGIATE**

(Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/5/2008)

# **COMUNE DI SAPONARA**

## **Provincia di Messina**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DISAGIATE**

#### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. 30/4/1991, n. 10 e in conformità alla L.R. 9/5/1986, n. 22 ed alla successiva Legge 8/11/2000, n. 328, disciplina la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali attuabili dall'Amministrazione Comunale, in favore dei soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico per qualsiasi causa, come previsto dall'art. 3 L.R. n. 22 del 9/5/86, dal regolamento tipo adottato con D.P.R.S. 21/5/1987 e dalla successiva Legge n. 328 del 08/11/2000;

#### **Art. 2 FINALITA'**

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona e sostenere processi di aiuto funzionali a favorire l'integrazione sociale, il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata:

1. alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
2. alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).

#### **Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni del presente regolamento i cittadini residenti o temporaneamente presenti in questo Comune purchè in regola con il permesso di soggiorno e/o domicilio di soccorso e assistenza.

I contributi economici saranno erogati alle persone o nuclei familiari che per particolari motivi si trovano in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica (ISE) che non superi la soglia di povertà stabilita pari alla soglia definita annualmente dall'INPS e denominata "minimo

vitale". Per minimo vitale, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

In presenza di un nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata dalla seguente scala di equivalenza ai sensi del D. Lgs n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2.85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente familiare.

Maggiorazione 0,2 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%.

L'importo di riferimento suddetto sarà annualmente aggiornato secondo la variazione dell'indice ISTAT e/o variazione annuale INPS.

#### **Art. 4**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)**

La situazione economica (ISE) del richiedente è determinata dalla somma di qualsiasi reddito a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato di ogni componente il nucleo familiare convivente. A tale indicatore vanno aggiunti per ciascun componente:

1. il patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili ed agricoli), nella misura del 20% del valore definito ai fini ICI dell'anno precedente alla domanda, con esclusione della casa di abitazione e di residenza del nucleo stesso;
2. i redditi di attività finanziarie (BOT, CCT, azioni, obbligazioni ecc.) determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Dall'intero importo, qualora il nucleo familiare risiede in abitazione in affitto, si detrae il valore del canone annuo di locazione se con contratto regolarmente registrato.

#### **ART 5**

### **FORME DI INTERVENTO**

L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l' intervento si prefiggono e alle persone, si concretizza nei seguenti modi:

- a) contributo d'inserimento;**

**b) contributo d'integrazione;**  
**c) contributo straordinario;**

**a) Il contributo d'inserimento** consiste in un intervento assistenziale finalizzato all'immissione lavorativa in quanto spesso la condizione di bisogno è dettata dallo stato di disoccupazione o di inoccupazione o di sotto occupazione;

Detta assistenza si concretizza nell'erogazione di un sussidio economico a fronte di una prestazione lavorativa per un periodo a tempo determinato. L'intervento descritto oltre a garantire un beneficio economico al richiedente consente allo stesso di ricorrere all'assistenza economica salvaguardando la dignità della persona.

I beneficiari di tale intervento saranno chiamati a svolgere un servizio civico e di pubblica utilità nei seguenti settori:

- Servizi di custodia, pulizia e manutenzione di edifici pubblici e comunali;
- Servizi di manutenzione, salvaguardia del verde pubblico e pulizia del centro urbano;
- Servizio di aiuto ai disabili ed anziani;
- Servizio di supporto alle attività generali del Comune.

I soggetti, disoccupati ed abili al lavoro, individuati per questo di tipo di assistenza finalizzata dovranno essere coperti da polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il relativo compenso/sussidio sarà liquidato a fine prestazione e dietro attestazione del responsabile a cui è stato affidato l'assistito.

Coloro che rinunciano a tale tipo d'intervento, senza giustificato motivo, non hanno diritto a beneficiare di altro tipo di prestazione assistenziale prevista dal presente regolamento

Nell'individuazione degli assistiti saranno tenuti in considerazione la composizione del nucleo familiare e gli stanziamenti annuali di bilancio che determineranno il numero dei soggetti assistibili tenuto conto delle altre prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento.

**b) Il contributo d'integrazione** consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e loro famiglie aventi diritto ai sensi dell'art. 3 mediante l'erogazione di un sussidio una tantum in denaro integrativo del reddito e teso al superamento dello stato di indigenza della persona o nucleo familiare.

I contributi di questo tipo saranno assegnati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 e che non possono, per varie ragioni obiettive usufruire dei contributi finalizzati all'inserimento lavorativo già descritti.

**c) Contributo straordinario.** In questa categoria di contributi, possono essere inclusi altri interventi economici tesi al superamento di un particolare momento di difficoltà dovuta a cause straordinarie imprevedibili ed eccezionali (calamità naturali, gravi malattie, morte ecc.).

In particolare il Comune potrà concedere contributi economici sotto forma di rimborso:

- di eventuali spese sostenute e documentate per far fronte a particolari prestazioni sanitarie a favore di soggetti appartenenti a famiglie aventi diritto secondo l'art. 3, che hanno dovuto ricorrere a specifiche cure e prestazioni diagnostiche in strutture sanitarie site in altre città o regioni, a condizione che gli stessi richiedenti non hanno beneficiato di altre forme di contributo/rimborso per il medesimo fine concessi da altri ente e distinzioni.

Per le famiglie che hanno sostenuto spese per cure riabilitative per i componenti minori portatori di handicap, il limite reddituale, in deroga al precedente art. 3, può essere elevato fino a 21.700,00 euro rapportati ad un nucleo abitativo di tre componenti, ai sensi della scala di equivalenza prevista dalla legge 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- di spese sostenute per garantire il diritto allo studio (viaggi con mezzi pubblici, sussidi didattici, ecc.) a componenti nuclei familiari aventi diritto secondo l'art. 3.

Nella individuazione della forma d'intervento il Comune privilegerà comunque quei modelli di assistenza economica che di più rispettino la dignità umana come l'inserimento sociale e lavorativo.

I contributi assistenziali di cui al presente articolo sono alternativi tra essi e concedibili una volta sola l'anno, salva diversa predisposizione di piano d'intervento, a firma dell'assistente sociale del comune.

## **ART. 6 MODALITA' ATTUATIVE**

Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3 devono produrre istanza su apposito modello fornito dal servizio comunale predisposto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art. 4 dei Decreti Legislativi n° 109/98 e 130/2000, su modelli tipo di cui al DPCM del 18.05.2001 contenenti tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e della composizione del nucleo familiare.

Il richiedente può, comunque, allegare altra documentazione utile per meglio dimostrare lo stato di bisogno e necessità (certificazione sanitaria, di disoccupazione, documentazione di spese sostenute ecc.).

Il Comune, per il calcolo dell'ISE, provvederà a trasmettere, con procedura informatizzata già disponibile, le informazioni contenute nella Dichiarazione, ad una apposita banca dati gestita dall'INPS che a sua volta renderà disponibile i dati del risultato.

La dichiarazione sostitutiva unica, di cui al precedente comma, può anche essere presentata ai CAF o direttamente all'INPS per il relativo calcolo dell'ISE. In questo caso il Comune, erogatore della prestazione assistenziale, richiederà all'INPS, con la procedura informatica consentita, l'indicatore della situazione economica del richiedente per il prosieguo dell'istruttoria.

L'accesso alle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento è riservato esclusivamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) sia uguale o inferiore a quelli indicati nella tabella dell'art. 3.

## **ART. 7 ISTRUTTORIA**

L'istruttoria, demandata all'Ufficio Servizi Sociali, consiste nell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni economiche assistenziali. Per tale procedimento l'Ufficio si potrà avvalere dell'apporto degli altri Uffici Comunali (Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Anagrafe) e potrà richiedere, al cittadino, ogni altra documentazione utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.

Conclusa l'istruttoria, l'Ufficio preposto stilerà una proposta di graduatoria di merito che in base ai dati reddituali, al carico familiare e a situazioni particolari (handicap, anziani non autosufficienti ecc.), individuerà i beneficiari ammessi e le forme d'intervento abbinate.

La proposta di graduatoria dei beneficiari dovrà essere approvata dal Responsabile di area competente.

## **ART. 8 IMPORTI DELLE PRESTAZIONI**

Le risorse finanziarie del bilancio destinate ogni anno per le finalità del presente regolamento saranno distribuite secondo gli importi definiti e distinti secondo le forme d'intervento previste nel precedente art. 5.

Per quanto attiene al **contributo d'inserimento** il compenso verrà calcolato avendo come punto di riferimento l'importo di € 4,00 l'ora aggiornato annualmente secondo la variazione ISTAT.

L'importo del **contributo d'integrazione** sarà determinato e calcolato sulla base del carico e della condizione del nucleo familiare, applicando il seguente criterio, che annualmente sarà aggiornato secondo i parametri ISTAT relativi al costo della vita:

- nucleo composto da una persona sola Euro 400
- per ogni minore Euro 130
- per ogni genitore Euro 200
- in caso della presenza di un solo genitore Euro 500
- minore con handicap nel nucleo Euro 160
- anziano non autosufficiente nel nucleo Euro 80
- disabile nel nucleo Euro 80
- figlio maggiorenne disoccupato nel nucleo Euro 80

Il **contributo straordinario** si concretizzerà, invece, in un:

- riconoscimento delle spese di viaggio e di soggiorno comprese quelle relative ad un genitore accompagnatore se trattasi di un minore cui debba ricorrere a particolari prestazioni sanitarie;
- 
- rimborso parziale delle spese sostenute per garantire il diritto allo studio ai sensi del precedente art. 5

## **ART. 9 URGENZE**

In presenza di impellenti ed inderogabili necessità di cittadini colpiti da gravi eventi o calamità si può procedere, dopo rapido accertamento, all'erogazione di un contributo economico assistenziale.

In tali casi, il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, l'immediata concessione della prestazione economica nei limiti previsti per il contributo d'integrazione, di cui all'art. 8 del presente regolamento, a favore del richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

## **ART. 10 CONTROLLI**

Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi su base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme introitate e saranno soggetti alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Per la restituzione coattiva, se necessaria, l'Amministrazione Comunale utilizzerà la normale procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli Enti Pubblici.

## **ART. 11 ALBO BENEFICIARI**

Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 30.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di sussidi economici per ogni esercizio finanziario.

## **ART.12 NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Esso abroga ogni altra e contrastante disposizione regolamentare.

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI**  
**ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO**  
**IN CONDIZIONI DISAGIATE**

**INDICE**

ART. 1 - OGGETTO .....	pag. 1
ART. 2 - FINALITA' .....	pag. 1
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	pag. 1
ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) .....	pag. 2
ART. 5 - FORME DI INTERVENTO .....	pag. 2
ART. 6 - MODALITA' ATTUATIVE .....	pag. 4
ART. 7 - ISTRUTTORIA .....	pag. 5
ART. 8 - IMPORTI DELLE PRESTAZIONI .....	pag. 5
ART. 9 - URGENZE .....	pag. 6
ART. 10 - CONTROLLI .....	pag. 6
ART. 11 - ALBO BENEFICIARI .....	pag. 6
ART. 12 - NORME FINALI .....	pag. 6